

Informativa per la Clientela del 27 ottobre 2022

OGGETTO: Bonus autonomi e professionisti

Gentile Cliente,

facendo seguito all'articolo pubblicato dallo scrivente studio sul proprio sito all'indirizzo www.mdstudioconsulting.it in data 28 settembre 2022, con il quale si segnalava l'emanazione di distinti provvedimenti, istitutivi di due c.d. "bonus" a favore di lavoratori autonomi e professionisti e più precisamente:

- a) Il c.d. **Decreto Aiuti (art. 33, D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni in L. n. 91/2022)** ha introdotto un **bonus di € 200,00** in favore dei **lavoratori autonomi** e dei **professionisti** a seguito della crisi energetica e al caro prezzi in corso;
- b) il c.d. **Decreto Aiuti ter (D.L. n. 144/2022)** ha previsto un nuovo **bonus di € 150,00**, in aggiunta a quello sopra citato, per sostenere gli italiani nel far fronte alla spinta inflazionistica e al caro bollette causate dalla guerra in Ucraina e dalla crisi energetica.

In seguito alle indicazioni operative fornite con la **circolare n.103 del 2022 dell'INPS**, INPS e Casse di previdenza professionali hanno fornito gli opportuni chiarimenti circa le tempistiche e le modalità procedurali per la presentazione della domanda.

Premessa.

Per dovere di informazione siamo a premettere che **lo scrivente studio non potrà procedere alla presentazione delle domande di richiesta del/i bonus per conto dei propri assistiti all'INPS** in quanto, nella fattispecie, attività esclusivamente attribuita dell'ente ai **patronati** nonchè alle rispettive Casse di previdenza professionali, avendo le stesse credenziali di accesso riservate e, pertanto i soggetti beneficiari potranno procedere come segnalato nelle pagine seguenti fermo restando che **lo scrivente studio**, previo mandato professionale, è **disponibile fornire consulenza ed assistenza circa la verifica dei requisiti alla presentazione.**

Nella speranza di fare cosa gradita, nelle pagine seguenti, forniamo una breve guida contenente le informazioni utili al fine di consentire alla Nostra Clientela una corretta valutazione circa i requisiti e le modalità di presentazione della domanda all'INPS o alla competente Cassa di previdenza professionale.

1. Termini di presentazione della domanda.

I soggetti aventi diritto potranno **presentare la domanda di richiesta entro 30 novembre 2022** che, evidenziamo, è unica sia per il bonus 200 euro che per quello, di importo pari a 150 euro. Le richieste saranno accolte fino a raggiungimento del limite delle risorse stanziare e in ordine cronologico di presentazione delle stesse.

2. Requisiti soggettivi.

L'indennità una tantum è prevista a favore dei **lavoratori autonomi** e dei **professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS**, nonché a favore dei **professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo n. 509/1994, e al decreto legislativo n. 103/1996**, ovvero:

- lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli **artigiani**;
- lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli **esercenti attività commerciali**;
- lavoratori iscritti alla gestione speciale per i **coltivatori diretti** e per i coloni e mezzadri, compresi gli **imprenditori agricoli professionali** iscritti alla predetta gestione;
- **pescatori autonomi** anche associati in cooperative o compagnie e con rapporto di lavoro autonomo;
- **liberi professionisti iscritti alla Gestione separata** che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, ivi compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici.
- **coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali e coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri.**

N.B. Sono esclusi dal beneficio gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri per l'attività di amministratore in società di capitali in quanto il reddito percepito non rientra tra i redditi prodotti dall'attività aziendale.

3. Requisiti oggettivi.

Lavoratori autonomi e professionisti interessati devono fare valere congiuntamente i seguenti requisiti:

- a. **reddito personale assoggettabile a IRPEF, al netto di tutti i contributi previdenziali e assistenziali (esclusi i trattamenti di fine rapporto e il reddito della casa di abitazione) non superiore a 35.000 euro nel periodo d'imposta 2021.** Si tratta del dato rilevabile dal modello "Redditi Persone fisiche 2022" al rigo RN1 colonna 1, da cui vanno sottratti i contributi previdenziali obbligatori e il reddito fondiario dell'abitazione principale, riportati al rigo RN 2.
- b. essere già **iscritti alla gestione autonoma** con posizione attiva **alla data del 18 maggio 2022**;
- c. essere titolari di **partita IVA attiva e con attività lavorativa avviata al 18 maggio 2022**;
- d. **avere effettuato entro il 18 maggio 2022**, per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 e con scadenze di versamento entro il 18 maggio 2022, **almeno un versamento contributivo**, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l'indennità;
- e. **non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022.** L'indennità una tantum è incompatibile con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l'AGO, della Gestione separata, nonché con l'indennità di APE sociale;
- f. **non essere percettore delle prestazioni bonus 200 euro per i dipendenti e bonus 200 euro per i pensionati.**

4. Consistenza bonus.

L'importo dell'indennità una tantum è pari a:

- **200 euro per i lavoratori che nell'anno di imposta 2021 hanno percepito un reddito non superiore a 35.000 euro, ma superiore a 20.000 euro;**
- **350 euro in favore dei lavoratori interessati che, nell'anno d'imposta 2021, hanno percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.**

Il bonus non costituisce reddito ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, non può essere ceduta, sequestrata o pignorata ed è corrisposta a ciascun avente diritto una sola volta. Per il periodo di fruizione dell'indennità in argomento non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa.

5. Come presentare la domanda all'INPS

La domanda può essere presentata attraverso le seguenti modalità alternative:

- a) dal sito web dell'Istituto all'indirizzo **www.inps.it**, accedendo alla sezione **“Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche”** seguendo il percorso **“Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche”**; una volta autenticati sarà necessario selezionare la categoria di appartenenza. La piattaforma consente di monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento ove necessario. Le credenziali di accesso al servizio sono le seguenti:
 - **SPID di livello 2 o superiore;**
 - **Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);**
 - **Carta nazionale dei servizi (CNS).**

Oppure

- b) tramite il servizio di **Contact Center Multicanale**, telefonando al **numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente)** oppure al **numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori)**.

Oppure

- c) attraverso gli **Istituti di Patronato**,

Evidenziamo che i **professionisti iscritti esclusivamente agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sono tenuti a presentare la domanda agli enti previdenziali cui sono obbligatoriamente iscritti**, nei termini e con le modalità dagli stessi previsti.

Nel caso, invece, di **contemporanea iscrizione** a una delle **gestioni previdenziali dell'INPS ed a una Cassa privata la domanda di accesso all'indennità una tantum dovrà essere presentata esclusivamente all'INPS.**

Ai fini dell'ammissibilità della domanda, il soggetto beneficiario dovrà rilasciare le seguenti dichiarazioni, che vengono rilasciate ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità:

- a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista;
- b) di non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022;
- c) di non essere percettore delle indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti;
- d) di non avere percepito nell'anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all'importo di 35.000 euro / oppure un reddito complessivo superiore all'importo di 20.000 euro;
- e) di essere iscritto, alla data del 18 maggio 2022, di entrata in vigore del decreto Aiuti, a una delle gestioni previdenziali dell'INPS;
- f) nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato domanda per l'accesso all'indennità una tantum ad altra forma di previdenza obbligatoria.

Ai fini dell'ammissibilità della domanda, il lavoratore richiedente l'indennità è tenuto a:

FASE 1) Indicare la modalità di accredito prescelta, tra bonifico bancario oppure tramite Poste;

FASE 2) dichiarare, sotto la propria responsabilità:

- a) di essere lavoratore autonomo o libero professionista;
- b) di non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022;
- c) di non essere percettore delle indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti;
- d) di non avere percepito nell'anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all'importo di 35.000 euro

oppure

- e) di non avere percepito nell'anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all'importo di 20.000 euro;
- f) di essere iscritto, alla data del 18 maggio 2022, di entrata in vigore del decreto Aiuti, a una delle gestioni previdenziali dell'INPS;
- g) nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato domanda per l'accesso all'indennità una tantum ad altra forma di previdenza obbligatoria.

FASE 3) confermare l'autorizzazione al trattamento dei dati sensibili.

N.B. Una volta completata la procedura, il sistema rilascia una ricevuta con indicazione del numero progressive di protocollazione dell'istanza.

6. Presentazione domanda alle casse professionali

Si ribadisce che i professionisti iscritti esclusivamente agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, sono tenuti a presentare la domanda a tali enti nei termini e con le modalità dagli stessi previsti da ciascuno di essi. In caso di contemporanea iscrizione a una delle gestioni previdenziali dell'INPS e a uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, la domanda di accesso all'indennità una tantum dovrà essere presentata esclusivamente all'INPS.

Per ogni ed ulteriore informazione in merito all'argomento trattato è possibile contattare lo scrivente studio, telefonicamente allo 015 33265, via email a org@mdstudioconsulting.it.

Biella, 27 ottobre 2022

MD STUDIO S.t.p.r.l.
L'amministratore unico - Massimo Manna